



Regione Siciliana

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO DEL PARCO
ARCHEOLOGICO DI LILIBEO - MARSALA.**

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della concessione e affidamento del servizio

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, ubicati su area demaniale gestita dal Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala:

C.I.G:

Il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con la messa a disposizione di risorse umane in numero sufficiente ad assicurare la necessaria efficacia dello stesso, nel rispetto degli obblighi ed oneri previsti nel presente capitolato, nonché dettagliati all'interno del disciplinare.

**Parcheggio di Viale Isonzo – Angolo Piazza della Vittoria (Porta Nuova), n. stalli auto 76 – n. stalli moto 10
Parcheggio di Viale Isonzo angolo Lungomare Mediterraneo, n. stalli auto 36**

L'Ente concedente, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 81/2008, non rileva rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da "interferenza" (gli oneri per la sicurezza "da interferenza" sono pari a zero).

La gestione dei parcheggi a pagamento include anche:

- la fornitura, l'installazione e la gestione di dispositivi automatici per la riscossione (casce automatiche) nei varchi di entrata e di uscita di ciascun parcheggio, le cui caratteristiche sono elencate nel presente capitolato speciale;
- l'attivazione di un servizio telematico di centralizzazione dati e rendicontazione in tempo reale onde consentire al Parco, in maniera autonoma, una verifica immediata dell'incasso dei proventi, anche per finalità di ordine statistico;
- l'eventuale acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- la fornitura, l'installazione e la gestione di barriere automatiche nei varchi di entrata e di uscita del parcheggio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi automatici;
- la sistemazione prima e la manutenzione ordinaria poi del manto pavimentale esistente in entrambi i parcheggi, in conformità a quanto previsto dal capitolato di gara, aggiungendo aggregante o asfalto, ove risultasse necessario;
- la gestione del rilascio di eventuali abbonamenti mensili, il numero dei quali sarà concordato con l'Ente Concedente (comprensiva del materiale necessario);
- la fornitura, l'installazione e la manutenzione di postazioni antincendio in numero adeguato alla normativa vigente;
- le spese di allaccio e consumo per l'energia elettrica e per l'acqua;
- le spese di manutenzione ed adeguamento degli impianti di illuminazione del parcheggio. Questi ultimi, dovranno garantire in tutte le zone la visibilità necessaria affinché gli spostamenti interni, sia pedonali che veicolari, siano effettuati in sicurezza;
- l'installazione di idonea segnaletica anche nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- la fornitura e collocazione di cestini raccogli rifiuti differenziati, con svuotamento al riempimento e successivo smaltimento giornaliero degli stessi;
- la stipula di apposita ed adeguata polizza assicurativa di cui al presente capitolato a copertura danni da responsabilità civile, riconducibile alla conduzione del servizio e incendio;

- l'esecuzione di interventi di arredo urbano, di sistemazione a verde pubblico e mitigazione dell'impatto ambientale;
- la mano d'opera ed ogni altro fattore utile all'adeguata ed autonoma gestione del servizio oggetto di Concessione;
- la collocazione di apposita tabella riportante gli orari di servizio ed il costo della sosta in ciascun parcheggio, con traduzione in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola.
- la presenza, nei periodi di maggior flusso turistico, di un operatore fisso al parcheggio;
- la manutenzione del manto pavimentale esistente per il parcheggio di Porta Nuova, aggiungendo aggregante dove risultasse necessario e la manutenzione dell'asfalto per l'altro parcheggio, ad angolo con il Lungomare Boeo.

L'affidamento della concessione non prevederà spese a carico del Parco.

L'Ente concedente potrà limitare parzialmente o totalmente le aree affidate in concessione quando lo impongono ragioni di superiore interesse pubblico o per la esecuzione di opere, lavori, o manifestazioni pubbliche. In tal caso non saranno comunque da prevedersi riduzioni del canone di concessione in virtù dei posti soppressi temporaneamente.

In caso di destinazione a parcheggio regolamentato di altre aree, la gestione potrà essere automaticamente estesa anche ai nuovi impianti, alle stesse condizioni contrattuali, previa determinazione del Parco Archeologico.

Tutti i costi di manutenzione e di intervento, del montaggio, della messa in servizio, della manutenzione e della gestione delle apparecchiature di controllo, nonché della segnaletica verticale ed orizzontale relativi all'espletamento del servizio in oggetto, saranno a cura ed onere esclusivamente della ditta concessionaria, la quale dovrà altresì stipulare idonea assicurazione che sollevi il Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose od animali derivanti dall'esercizio e dal funzionamento degli spazi a parcheggio assunti in gestione nel Parco.

Art. 2 – Tariffe, giorni e orari dei servizi

COSTO DELLA SOSTA

Autovetture	Euro 0,75 all'ora	
Pullman	Euro 20,00 entro la prima ora di sosta	+ Euro 10,00 per ogni ora successiva alla prima o frazioni fino al tetto di Euro 200,00
Camper e/o Roulotte	Euro 3,00 entro la prima ora di sosta	+ Euro 1,50 per ogni ora successiva alla prima o frazioni fino al tetto di Euro 35,00
Motocicli	Euro 0,50 all'ora	
Abbonamento mensile autovetture	Da concordare	
Bici	Ingresso gratuito per numero limitato	

GIORNI e ORARI dei SERVIZI

Parcheggio	Giorni di Apertura	Orari
	Tutto l'anno compreso domeniche e festivi	

ART. 3 – Canone di concessione

Il concessionario per l'esecuzione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento corrisponderà all'Ente Parco, tramite bonifico, un **canone annuo fisso** contrattuale di concessione di **Euro 2.000** (diconsi Euro duemila/00) **più una percentuale sugli incassi non inferiore al 35,00% (trentacinque/%) Iva esclusa**. Il migliore prezzo offerto, rispetto all'importo posto a base d'asta del 35,00% (trentacinque/%) dell'incasso annuo dei proventi della sosta a pagamento, IVA esclusa, deve essere determinato in AUMENTO e non saranno prese in considerazioni offerte pari o inferiori a tale percentuale. L'offerta dovrà essere presentata in percentuale, in cifre ed in lettere, da sommare alla percentuale posta a base d'asta del 35,00% (trentacinque/%) secondo la seguente formula:

35,00% (trentacinque/%) + percentuale in aumento offerta = percentuale sui proventi riconosciuta al Parco.

Relativamente al canone fisso annuo di Euro 2.000,00 esso dovrà essere effettuato mediante versamento presso la tesoreria del Parco di due rate da corrispondersi la prima entro il **30 Giugno** di importo di Euro 1.000,00 (diconsi Euro mille/00), la seconda rata entro il **31 Dicembre** di Euro 1.000,00 (diconsi Euro mille/00) di ogni anno di durata della concessione. In ordine alla quota percentuale spettante al Parco, con riferimento all'aggio contrattuale di aggiudicazione, il corrispondente importo dovrà essere effettuato con cadenza mensile ed entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.

La percentuale offerta dal concessionario, nonché il canone annuo fisso contrattuale hanno valore per tutta la durata della concessione.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario del Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala codice **IBAN IT 69 I 06230 25900 000015143000**

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con report mensili, nei quali dovranno essere riportati oltre agli incassi delle operazioni di “scassetamento” delle casse automatiche, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno alla gestione dei parcheggi (schede prepagate, riscossione tramite tessere dedicate, carte di credito ecc.) risultante dall'offerta proposta dalla Ditta Concessionaria e accettata dal Parco, o le somme eventualmente incassate brevi manu se si dovessero verificare momentanei guasti alle casse automatiche e ai sistemi di automazione e venissero emesse ricevute cartacee.

Il Parco, effettuato il controllo, comunicherà al concessionario dei servizi eventuali discordanze tra il corrispettivo versato e quello effettivamente dovuto.

Alle periodiche operazioni di “scassetamento” effettuate dalla Società Concessionaria può assistere personale incaricato dal Parco. Negli scontrini derivati dalle succitate operazioni dovranno risultare le indicazioni dell'ubicazione delle casse automatiche in oggetto, il numero progressivo delle operazioni e l'importo delle monete “scassettate”.

Il Parco potrà effettuare in ogni momento accessi a tutti i sistemi di automazione, ovvero ad un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi.

In caso di ritardato pagamento sui termini di versamento di ogni singola rata del canone fisso, nonché della percentuale spettante di ogni mese in precedenza indicati, sarà applicata una penale come da art. 17 del capitolato. Il ritardo nei pagamenti protratto per oltre trenta giorni, legittima l'incameramento della cauzione fino alla concorrenza del credito. La mancata ricostituzione della cauzione nell'importo originario entro i successivi trenta giorni può giustificare la revoca della concessione e l'eventuale aggiudicazione al secondo classificato.

Il Parco si riserva di precisare ulteriormente le modalità di controllo degli incassi al momento della stipulazione del contratto, anche in relazione ad eventuali altre modalità di pagamento offerte dall'operatore economico.

Il Parco si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno, controlli per verificare la corretta gestione dei servizi, nonché tutti gli impegni ed obblighi assunti dal concessionario dei servizi e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dell'Ufficio preposto, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario dei servizi circa la gestione dei servizi stessi.

Il concessionario dei servizi dovrà porre a disposizione del Parco, tutti i documenti riguardanti la gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che intenderà eseguire durante tutto il corso della concessione.

ART. 4 – Durata della concessione

La concessione ha una durata triennale, decorrente dalla firma del contratto, a seguito dell'acquisizione del verbale di consegna delle aree. Il periodo contrattuale potrà essere prorogato, ai sensi della normativa vigente e ad insindacabile giudizio del Parco, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), ai prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto di concessione.

Al termine del primo biennio, sia il Parco che il Concessionario possono rinunciare al proseguimento del rapporto concessorio, con semplice comunicazione, da trasmettere alla controparte con lettera R.R.R. almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio.

Cessando il rapporto con l'Ente Concedente, per scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto del presente contratto per un periodo massimo di 180 giorni necessario all'individuazione del nuovo contraente e conseguente stipula di una nuova concessione; per questo periodo restano valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare.

Il Concessionario non ha diritto, alla scadenza del contratto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell'avviamento. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto in ogni caso a restituire gli impianti, le attrezzature, i mobili e gli altri beni concessi in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento. Il concessionario è tenuto ad intraprendere l'erogazione del servizio entro il termine massimo di 30 (TRENTA) giorni dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto di concessione.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

ART. 5 – Disponibilità delle aree di sosta

Il Parco mantiene la completa disponibilità dell'area del parcheggio, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione degli eventuali provvedimenti formali, in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse. Dovrà pertanto essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni/iniziative a vario titolo autorizzate dal Parco e le occupazioni delle aree che si rendano necessarie al fine di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti di distribuzione dei servizi (es. rete elettrica, di approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, telefonica). Al verificarsi di tali eventualità, al concessionario non verrà riconosciuto alcun indennizzo.

Il Parco concedente, per ragioni di pubblico interesse, per ogni area di parcheggio e per periodi di tempo limitati

potrà disporre la sospensione parziale o totale dell'esercizio del parcheggio con preavviso di 48 ore, senza alcun indennizzo nei confronti del concessionario dei servizi.

Nessun compenso sarà riconosciuto al concessionario dei servizi per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, del Parco, dei VV.FF. e ambulanze e servizio taxi; il concessionario dei servizi sarà obbligato a far sostare i suddetti mezzi per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio.

All'interno del parcheggio dovranno essere delimitate ed opportunamente segnalate le aree per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. 24/07/1996, n. 503 e delle norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro LL.PP. 14/06/1989, n. 236.

Per i posti riservati, disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. I posti riservati debbono essere delimitati da appositi dissuasori.

Nell'area del parcheggio devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

Detti posti auto, opportunamente segnalati, dovranno essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dei parcheggi.

CAPO II – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 6 – Caratteristiche del servizio, azioni minime e oneri a carico del concessionario

La gestione del servizio parcheggio a pagamento comprende le seguenti prestazioni minime a cura e spese del concessionario del servizio:

- l'eventuale acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta, sistemi di controllo nei varchi di entrata e di uscita, da collocare in maniera razionale e più funzionale possibile con l'attivazione di un servizio telematico di centralizzazione dati e rendicontazione in tempo reale, onde consentire al Parco in maniera autonoma una verifica immediata dell'incasso dei proventi, anche per finalità di ordine statistico, ivi compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi;
- un metodo di riscossione controllata della sosta mediante casse automatiche (monete, banconote, schede prepagate, tessere dedicate, carte di credito, QR-Code o altro sistema informatico di ultima generazione, ecc.);
- l'esecuzione della relativa segnaletica orizzontale e verticale e la sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- installazione di segnaletica verticale luminosa con indicazione della disponibilità o meno di parcheggi (LIBERO/OCCUPATO)
- la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'area del parcheggio;
- la collocazione di segnaletica, cartellonistica, delimitazione degli spazi di sosta (compreso il loro ripristino in caso di deperimento) e quant'altro necessario per la regolamentazione dei flussi;
- la collocazione di barre di accesso ed uscita e quant'altro necessario per favorire l'ordinato flusso dei veicoli;
- l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio;
- il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio, divise per tipo di veicoli, con l'indicazione degli orari e le modalità di pagamento, tramite la collocazione di appositi cartelloni in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola, secondo le indicazioni fornite dal Parco;
- la corresponsione delle somme dovute al Parco, mediante versamento mensile, entro la prima decade del mese successivo a quello in cui le somme sono state incassate;
- la fornitura e collocazione di cestini raccogli rifiuti differenziati, con svuotamento al riempimento e successivo smaltimento giornaliero degli stessi.
- la manutenzione del manto pavimentale esistente aggiungendo aggregante, relativamente al parcheggio angolo Piazza della Vittoria, dove risultasse necessario;
- la manutenzione dell'asfalto per l'altro parcheggio ad angolo con il Lungomare.

Il Concessionario dovrà garantire le migliori condizioni igienico sanitarie per lo smaltimento dei rifiuti solidi che dovranno essere trasportati in sacchi ermeticamente chiusi e depositati negli appositi contenitori comunali posizionati esternamente al sito.

Il Concessionario, all'atto della concessione, dovrà nominare il responsabile per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, nonché tutte le figure necessarie ai fini della normativa di prevenzione incendi, tenendo conto che l'area oggetto della concessione è ubicata in un comprensorio demaniale sottoposto al vincolo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, successive modifiche ed integrazioni, e conseguentemente sottoposto alle misure di prevenzione incendi di cui al D.M. 569/92.

Tutti gli interventi e le operazioni diverse da quelle eventualmente concordate ed individuate nel verbale di consegna delle aree dei parcheggi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Parco.

Il concessionario dovrà stipulare idonee garanzie assicurative per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. Stipulare altresì una polizza assicurativa che sollevi il Parco da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose od animali derivanti dalla gestione del servizio per un massimale unico di €. 2.500.000,00 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA/00).

Copie delle predette polizze assicurative in originale dovranno essere trasmesse al Parco prima della stipula del contratto.

Il Parco si riserva di esaminare e richiedere di integrare le polizze. In assenza di polizze che il Parco ritenga adeguate il servizio non potrà avere inizio.

Le suddette polizze dovranno essere vincolate per tutta la durata del contratto e saranno svincolate e restituite al concessionario dopo 2 mesi (mesi DUE) dalla conclusione del rapporto contrattuale, una volta accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale.

Il Concessionario dovrà assumere a completo carico, senza diritto di rivalsa alcuna, tutte le spese del contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti, nessuna eccettuata o esclusa.

Il Parco provvederà a fornire l'autorizzazione al progetto esecutivo, mentre sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività.

Il Concessionario dovrà fornire mensilmente, o ad ogni richiesta del Parco, tutti i dati inerenti le attività esercitate in concessione e le informazioni di volta in volta necessarie per l'attività di controllo, con modalità da concordare con il concedente.

Il Concessionario dovrà fornire la propria fattiva collaborazione al Parco, ogniquale volta la stessa intenda procedere a verifiche, sopralluoghi e controllo sulle modalità operative della gestione.

Il Concessionario, al termine della gestione, dovrà consegnare all'Ente Concedente i parcheggi oggetto della concessione, comprensivi dei relativi impianti, pertinenze e dipendenze realizzate dal Parco, in buono stato di manutenzione.

Art. 7 – Caratteristiche tecniche delle apparecchiature automatiche

La gestione del parcheggio dovrà essere completamente automatizzata, con sistema base costituito da ingressi e uscite automatiche e casse automatiche per il pagamento, collegate anche con sistema centralizzato dei dati su pc collocato negli Uffici del Parco, con la possibilità di controllo remoto.

Sarà a carico dell'aggiudicatario l'installazione, a propria cura e spese, delle apparecchiature di controllo dei varchi di entrata ed uscita, delle casse automatiche per il pagamento della sosta, di quelle manuali per l'eventualità di guasti alle casse automatiche, mentre la loro ubicazione all'interno delle aree di parcheggio dovrà essere concordata con il Parco.

I sistemi di automazione dei parcheggi dovranno rispondere al meglio alle esigenze di controllo del servizio e dell'utenza utilizzando tutte le più adeguate tecnologie attualmente disponibili sul mercato.

Il Sistema, di proprietà del committente, dovrà essere gestito completamente dalla Ditta aggiudicataria che ne curerà la funzionalità e dovrà essere composto da:

- una pista d'ingresso ed una pista di uscita entrambe con colonne abilitate per l'ingresso di autovetture e camper per tutti i parcheggi;
- n. 2 barriere per la regolamentazione dell'accesso e dell'uscita dai parcheggi su ogni singola area, dotate di rilevatori di presenza per i diversi tipi di mezzi, posti a cavallo della barriera, per segnalare la presenza dell'automezzo ed il transito dello stesso;
- cassa automatica per la gestione dei pagamenti a servizio del parcheggio, da posizionarsi in prossimità dei varchi di uscita e protette da guardiole in legno da realizzare secondo le direttive del Parco;

PISTA INGRESSO/USCITA

La colonnina che aziona l'apertura della barriera posta all'ingresso, dovrà essere realizzata in materiale del tipo acciaio con trattamento altamente resistente alla corrosione, verniciato con prodotti altamente resistenti alla corrosione; le dimensioni d'ingombro saranno contenute.

Il pulsante di emissione ticket non dovrà contenere contatti meccanici soggetti ad usura ed a eventuali atti vandalici. La bocchetta di emissione del ticket dovrà essere l'unica e la sola presente in colonna, potrà gestire oltre ai ticket di sosta breve anche eventuali abbonamenti, carte di credito, tessere a scalare e tutti i titoli presenti a sistema. La colonna dovrà comunicare con il server di gestione parcheggio e le informazioni necessarie alla gestione dovranno essere memorizzate sull'elettronica locale della colonna e scaricate sul server. La memorizzazione in caso di mancanza di collegamento sarà di diverse settimane dopo di che i dati verranno sovrascritti a partire dai meno recenti. In caso di richiesta informazioni di aiuto, su ogni colonnina dovrà essere previsto un pulsante di chiamata citofonica che permette la comunicazione tra il cliente e l'operatore in servizio.

La colonnina di entrata dovrà avere un'autonomia di almeno 5.000 ticket e comunque compatibile con i titoli da emettere in dipendenza della capienza e dei periodi di massima presenza turistica, avere un sistema di segnalazione dei ticket in riserva o di ticket esauriti, fornire adeguati segnali di allarme per eventuali anomalie o malfunzionamenti della periferica stessa.

La colonnina dovrà gestire le categorie utenti occasionali da input esterni (CAMPER, AUTO, MOTO...).

La colonnina che aziona l'apertura della barriera posta all'uscita, dovrà essere realizzata in materiale del tipo acciaio con trattamento altamente resistente alla corrosione, verniciato con prodotti altamente resistenti alla corrosione. Le dimensioni d'ingombro saranno contenute.

La bocchetta di inserimento del ticket o di lettura del badge si dovrà illuminare e/o lampeggiare per essere più visibile, l'utente dovrà inserire il ticket pagato per abilitare il comando di apertura della barriera. In caso di inserimento di un ticket non valido (cliente non entrato/abusivo) la colonna di uscita ritira il ticket non permettendo l'apertura della barriera e segnalando l'allarme all'operatore, il quale dovrà avere comunque la facoltà di permettere l'apertura della

sbarra. La colonna di uscita dovrà poter gestire ticket, tessera a scalare, abbonamenti, carte di credito, ecc. La transazione (ticket/tessera) viene considerata conclusa solo in seguito al passaggio del veicolo attraverso la barriera. La colonnina di uscita dovrà avere un apposito cestino di raccolta ticket usati. Inoltre, dovrà fornire segnali di allarmi relativamente ad eventuali anomalie o malfunzionamenti della periferica.

Nel caso di sosta eccedente rispetto alla prenotazione l'utente dovrà pagare la differenza presso la cassa automatica.

La colonnina di uscita dovrà comunicare con il server di gestione parcheggio e le informazioni necessarie alla gestione dovranno essere memorizzate sull'elettronica locale della stessa e scaricate sul server. La memorizzazione in caso di mancanza di collegamento sarà di diverse settimane dopo di che i dati verranno sovrascritti a partire dai meno recenti. In caso di richiesta informazioni di aiuto, su ogni colonnina dovrà essere previsto un pulsante di chiamata citofonica che permette la comunicazione tra il cliente e l'operatore in servizio.

CASSA AUTOMATICA

La cassa automatica dovrà consentire la totale automazione delle operazioni di pagamento dei biglietti di sosta occasionale, il rinnovo degli abbonamenti e della gestione contabile degli incassi.

Inoltre, dovrà permettere l'interfacciamento con i sistemi software gestionali presenti all'interno degli Uffici del Parco.

La cassa automatica dovrà consentire:

- l'attivazione di un servizio telematico di centralizzazione dati e rendicontazione in tempo reale onde consentire al Parco in ogni momento una verifica immediata dell'incasso dei proventi, anche per finalità di ordine statistico
- calcolare automaticamente l'importo dovuto sulla base delle tariffe personalizzate per ogni cliente;
- riscuotere l'importo dovuto per la sosta e validare i titoli per abilitare l'uscita dei clienti occasionali (non dotati di un abbonamento);
- dovrà avere contenitori di monete con una capacità di almeno 800 monete per tutti i tagli (0,10 € – 0,20 € – 0,50 € – 1,00 € e 2,00 €);
- effettuare il rinnovo degli abbonamenti e permettere il pagamento di un qualunque titolo previsto dal sistema;
- dovrà dare la possibilità di scegliere tra diverse forme di pagamento: monete, banconote, carte prepagate, carte di credito e pagamenti on-line;
- l'eventuale resto verrà erogato con monete e/o banconote;
- nel caso il pagamento non vada a buon fine la cassa dovrà restituire il titolo al cliente che potrà attivare una richiesta, tramite un pulsante di chiamata, di colloquio citofonico con l'operatore remoto, attraverso l'uso del dispositivo intercomunicante citofonico dello stesso tipo di quello utilizzato presso le altre periferiche;
- la ricevuta riporterà i dati del ticket con ora/data di entrata e ora/data di pagamento con l'importo e lo scorporo dell'iva;
- il Parco si riserva la possibilità di personalizzare a suo piacimento i dati stampati sull'intestazione e il layout della stampa dello scontrino;
- tutti i pulsanti saranno illuminati (verde/rosso) e dovranno essere esclusi contatti meccanici soggetti ad usura o atti vandalici.

La meccanica del sistema dovrà essere analoga a quella delle periferiche di ingresso/uscita e dovrà permettere di leggere, codificare, verificare tutti i ticket e tramite la stampante termica scrivere i dati in chiaro.

Ovviamente il sistema dovrà garantire la funzionalità anche in assenza della comunicazione col server; le informazioni necessarie alla gestione verranno quindi memorizzate sull'elettronica locale della cassa e scaricate al server quando verrà ripristinata la comunicazione. La memorizzazione in caso di mancanza di collegamento dovrà essere di diverse settimane, dopo tale periodo i dati saranno sovrascritti a partire dai meno recenti. La memorizzazione di tutte le transazioni dovrà essere indipendente dalla rete e protetta da eventuali guasti di alimentazione grazie alla predisposizione di una batteria tampone. In caso di mancanza di alimentazione elettrica un gruppo di continuità all'interno della singola stazione consentirà al cliente di terminare le operazioni in corso senza disagi.

A pagamento completato dovrà essere restituito il titolo al cliente, archiviate le informazioni ad esso relative per una successiva trasmissione al server ed aggiornati i totalizzatori inerenti le riscossioni effettuate.

Durante le fasi della riscossione il display riporta gli importi richiesti, riscossi ed il valore residuo. L'apparato di cassa automatica sarà inoltre in grado, se il valore del denaro incassato risulta superiore al costo della sosta, di rendere il resto, in monete e banconote fino ad un limite massimo configurabile.

In caso di malfunzionamento delle periferiche che erogano il resto, l'apparecchiatura dovrà emettere una ricevuta dell'importo non restituito al cliente valida per il rimborso. In caso di inceppamenti dovuti all'introduzione forzata di monete, l'apparecchiatura sarà dotata di sistema automatico di disinceppamento che dovrà sbloccare il canale di ingresso del settore di monete.

La capacità di elaborazione della cassa automatica dipenderà dalle forme di pagamento prescelte e dovrà garantire in condizioni ottimali il raggiungimento di almeno 350 operazioni l'ora. Le operazioni da compiere per il pagamento dell'importo di sosta dovranno essere indicate in modo chiaro, con opportuna segnalazione luminosa sul fronte della Cassa Automatica, allo stesso modo i tagli ed il conio della moneta utilizzabile per i pagamenti saranno visibili sul display con opportuna grafica. L'accesso al denaro contante da parte di un operatore dovrà avvenire tramite tre livelli di sicurezza con serrature a chiave (accesso all'interno, estrazione dei cassetti portamonete e impilatore banconote, apertura cassetti). L'apertura della porta principale e lo sblocco del meccanismo interno dovrà essere garantita da sistemi di sicurezza avanzati.

Le caratteristiche di massima delle attrezzature automatiche sopra descritte potranno essere oggetto di miglioramenti.

MANUTENZIONE E GESTIONE SERVIZIO IN CASO DI GUASTI

Ogni singolo elemento del sistema deve essere tenuto in perfetta efficienza e in caso di guasto deve essere reso funzionale entro le 24 ore successive alla segnalazione.

Il tempo massimo di intervento in ordine al ripristino/sostituzione, sarà considerato quale soglia per l'applicazione della penale che resta fissata in €.150,00 per ogni giorno di ritardo.

Il concessionario dovrà assicurare, almeno settimanalmente, regolari interventi di controllo sulla funzionalità e pulizia dei sistemi di automazione installati. Il risultato di tali controlli periodici dovrà essere rendicontato al Parco mediante apposito report.

Dovrà, inoltre, assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei sistemi in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento, ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dal Parco.

Il livello massimo tollerabile di guasti (esclusi quelli derivanti da cause esterne come vandalismo, scariche atmosferiche etc.) nel periodo di riferimento di 12 mesi, con riguardo a ciascun singolo apparato automatico, è di 50 ore di fermo macchina da computarsi all'interno dell'arco orario a pagamento dei giorni di servizio previsti, con modalità operative che saranno concordate nel contratto (ogni periodo di fermo macchina dovrà essere comunque documentato).

Il superamento del livello massimo di fermo macchina stabilito determinerà l'applicazione della penale di Euro 15,00 (QUINDICI) per ogni ulteriore ora riscontrata nell'arco di ciascun periodo di riferimento.

Qualora in riferimento ad un periodo di 12 mesi le ore di fermo macchina documentate, nel complesso accumulate da tutti i sistemi, abbiano superato del 50% il massimo ammesso, corrispondente a 50 ore per ciascun elemento, potrà essere avviata la procedura per la revoca della concessione.

La gestione del servizio in caso di guasti della cassa automatica dovrà essere effettuata in modalità manuale con presenza di operatori e secondo le modalità di seguito indicate.

Il ticket da fornire agli utenti sarà predisposto dal Parco e conterrà una numerazione progressiva. Il relativo costo sarà imputato al gestore.

Il blocco dei suddetti ticket sarà consegnato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto al responsabile del servizio e verrà redatto in contraddittorio apposito verbale di consegna riportante il numero iniziale e finale dei ticket.

In occasione della situazione di guasto, il concessionario comunicherà tempestivamente al Parco la data e l'ora dell'inizio della gestione di emergenza e la successiva data e ora di fine emergenza e inizio gestione automatica.

Il concessionario provvederà, con investimenti a suo carico, all'installazione di tutto quanto sia ritenuto essenziale per la ottimale gestione dei parcheggi, assumendosi gli oneri di gestione del servizio e di mantenimento, sostituzione ed eventuale incremento degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle installazioni fisse e mobili, della segnaletica orizzontale e della cartellonistica verticale e collocazione di cestini per la raccolta differenziata.

Gli impianti tecnologici, le attrezzature, le installazioni fisse e mobili, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica verticale devono essere mantenuti costantemente in stato di piena funzionalità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza.

Art. 8 – Gestione, manutenzione e assistenza tecnica.

Prima dell'inizio del servizio di gestione dei parcheggi, il Concessionario del servizio, di concerto con il Parco, e a seguito di sopralluogo, provvederà, a sue spese, all'apposizione e/o al ripristino della segnaletica verticale, che dovrà avere anche la dicitura in lingua inglese, alla realizzazione, a sue spese, della segnaletica orizzontale, compresa quella per gli stalli riservati alla sosta dei disabili, che si trovano all'interno delle aree oggetto della concessione. Tutta la segnaletica dovrà essere tenuta efficiente. Il Concessionario è tenuto ad eseguire almeno una volta l'anno il rifacimento della segnaletica orizzontale e tutti gli interventi di ripristino/adeguamento in caso di danneggiamenti o modifiche di legge. Il Concessionario alla scadenza naturale dell'incarico, ovvero al suo termine per qualsiasi altra evenienza, dovrà riconsegnare immediatamente al Parco le aree utilizzate per i parcheggi nonché tutti gli impianti segnaletici in buono stato di manutenzione e conservazione. Quanto sopra senza alcun compenso o rimborso spese da parte del Parco. Tutta o parte della segnaletica, riferita al servizio in oggetto, dovrà essere sottoposta a manutenzione/rifacimento a semplice richiesta ed a insindacabile giudizio del Parco in un tempo di esecuzione che non potrà essere superiore a 30 giorni, nel periodo marzo-ottobre, e non superiore a 60 giorni nella restante parte dell'anno.

Art. 9 – Vigilanza e controlli sul servizio.

Il Concessionario dovrà provvedere, tramite personale ad effettuare la vigilanza ed il controllo della sosta nelle aree in concessione.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario e alla dotazione di strumenti.

Art. 10 – Personale

Il servizio di controllo dell'area di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento. Durante l'orario di vigenza del parcheggio, l'impresa concessionaria dovrà impiegare il numero di personale adeguato allo svolgimento del servizio. Ai lavoratori assunti si applicherà il CCNL di categoria. In caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi di assunzione il Parco si riserva di risolvere il contratto in danno dell'impresa inadempiente.

Il personale di sorveglianza e controllo durante il servizio dovrà indossare una apposita divisa, di foggia tale da

impedire ogni confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia ed essere conforme al disposto delle norme vigenti in materia di lavoro nelle aree di sosta a pagamento. Non sono consentite scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti ed il vestiario non dovrà essere pregiudizievole per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi e dei luoghi. Le caratteristiche della divisa dovranno essere concordate con il Parco.

Il personale in questione dovrà indossare in maniera visibile dall'utenza un tesserino con foto, qualifica e nominativo, idoneo a consentire l'identificazione.

Il personale di servizio all'interno del parcheggio dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità nei confronti degli utenti. Qualora il Concessionario rilevi a carico di alcun operatore del parcheggio, un comportamento non soddisfacente o contrario alle norme di educazione e buona condotta verso l'utenza, non compatibile con la funzione assegnatagli, dovrà provvedere all'immediata sostituzione. Lo stesso provvedimento sarà eseguito dal Concessionario nei confronti del personale responsabile di casi segnalati dal Parco.

Il personale alle dipendenze del Concessionario è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Il Concessionario è responsabile per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto il proprio personale e le proprie attrezzature. Il Parco è esonerato da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.

L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo, da cui sia desumibile il livello categoriale e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni dovranno essere immediatamente comunicate al Parco.

Il personale che il gestore impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Parco.

Art. 11 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà attivare il servizio entro il termine massimo di 30 (TRENTA) giorni dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto di concessione. In caso di inosservanza, sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 (MILLE/00), per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 (TRENTA) giorni.

È obbligo del Concessionario svolgere tutte le attività di cui ai punti precedenti, secondo le specifiche recate dal presente capitolato e da tutti gli altri atti costituenti la *lex specialis*, assicurando, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi, l'erogazione delle prestazioni specificate nel contratto stesso. Il Concessionario dovrà adottare un listino prezzi, concordato con l'Ente Concedente, che tenga conto delle particolari esigenze degli utilizzatori, prevedendo, eventuali tariffe promozionali e/o prezzi agevolati da applicare agli utenti o a categorie di persone e/o imprese e società che – mediante pacchetti economici – intendano usufruire del Parcheggio in numero elevato di adesioni.

Eventuali rinnovi verranno effettuati alle condizioni ed in base al listino prezzi che verrà istituito dal concessionario, in accordo con l'Ente concedente.

Sono a carico del concessionario gli oneri per: 1. ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione dell'impianto e all'organizzazione delle attività; 2. consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, telefono, vigilanza e tassa rifiuti. Il Concessionario dovrà intestarsi le relative utenze. 3. manutenzioni ordinarie, correlati all'utilizzo e funzionalità dell'immobile e degli impianti ed attrezzature, da effettuarsi con personale qualificato o imprese specializzate; 4. l'acquisizione ed il periodico rinnovo di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l'apertura dell'impianto e l'esercizio delle attività che vi si svolgono; 5. ogni altro onere e spesa connessi alla gestione della struttura che non siano espressamente assunti dall'ente Parco. Il concessionario sarà inoltre tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle eventuali prescrizioni da parte dell'ente Parco, che si dovessero rendere necessarie per un buon funzionamento dell'impianto e un'elevata qualità dei servizi, nonché di quanto stabilito dal capitolato speciale per l'affidamento, in concessione, del servizio in oggetto.

Ove il concessionario non provvedesse nei termini prescritti, il concedente, tramite il proprio Servizio Tecnico, provvederà d'ufficio e la spesa verrà addebitata al concessionario stesso.

CAPO III – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 12 – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dei servizi, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dagli eventuali inadempimenti, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del D.lgs. 36/2023, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo a base d'asta.

La fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Parco prima della sottoscrizione del contratto. La cauzione definitiva dovrà essere costituita alternativamente:

- mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche di rilevanza nazionale autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. n. 385/1993;
- mediante fideiussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

- nelle altre forme previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a prima richiesta, con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi a semplice richiesta del Parco beneficiario. L'assicuratore/fideiussore dovrà impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria del Parco.

La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposito svincolo (costituito anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Parco, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto e dopo che sarà accertato il regolare soddisfacimento del rapporto contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte del Parco, che affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario dei servizi ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del Parco.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art. 13 – Coperture assicurative

Il Concessionario resta responsabile verso il Parco della esatta e puntuale conduzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'ente concedente relativamente alla gestione del servizio

Il Concessionario è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc.

Il Concessionario ha inoltre l'onere di risarcire al Parco, e a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro dello stesso Concessionario.

Il Concessionario si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio, esonerando il Parco da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarlo da ogni azione, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

Il Parco rimane estraneo ad ogni vertenza che può sorgere tra il Concessionario e l'utenza, nonché i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato.

In caso di danni a persone o cose, riconducibili alla conduzione del servizio, la responsabilità civile è a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi integralmente sollevato il Parco da ogni responsabilità.

Il Concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

A tal fine le assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:

Garanzia R.C.T. La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve comprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di appendice, le seguenti clausole:

- l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
- la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell'esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell'operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario;
- il riconoscimento della qualifica di "Terzo" — a tutti gli effetti e ai fini della assicurazione — al Parco, per danni eventualmente subiti dai propri amministratori e dipendenti (prestatori di lavoro come sopra definiti), da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà del Parco o dal concedente detenuti a qualsiasi titolo;
- l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a: - responsabilità civile derivante dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;

Il Parco resta sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del concessionario, a terzi ed agli utenti del servizio quando riconducibile al concessionario la relativa responsabilità.

Il concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione, con decorrenza dalla data del contratto di concessione, un idoneo contratto necessario per eventuali indennizzi all'utente per danni derivanti da incendio o danneggiamento esterno, esclusi i furti di cose mobili, d'ogni genere, lasciati all'interno dell'autovettura, secondo le prescrizioni sopra richiamate. Il Parco sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero subire qualsiasi tipologia di danno durante la sosta. La copertura assicurativa dovrà essere estesa anche a:

- danneggiamento e furto delle attrezzature a servizio dei parcheggi;
- copertura assicurativa/previdenziale degli operatori e di terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando da ogni responsabilità il Parco;
- la responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento, nonché per negligenza nell'attività di manutenzione graverà esclusivamente sul concessionario.
- il concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto delle stesse, né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di sosta.

CAPO IV – NORME GENERALI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 14 – Stipulazione del contratto

Il contratto per l'affidamento della concessione dei servizi non potrà essere sottoscritto prima di giorni 32 (trentadue) dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai controinteressati.

In caso di motivata urgenza, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, il Parco si riserva la facoltà di non attendere il decorso del predetto termine (32 giorni), riservandosi di richiedere l'esecuzione delle prestazioni anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna dei servizi.

Il Parco si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

Il Parco, ai sensi del disposto all'art. 124, D. Lgs. n. 36/2023, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Pertanto, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Art. 15 – Divieto di cessione e sub-concessione.

È assolutamente vietata la cessione della concessione o la sub concessione totale o parziale.

È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 16 – Personale impiegato nel servizio.

Per l'esecuzione del contratto il concessionario impiega il gruppo di lavoro adeguato alle esigenze del servizio. Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato. Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa concessionaria. Il concessionario trasmetterà al Parco, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa concessionaria. In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'Ente Concedente secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

Il concessionario è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro nonché quelle emanate nel corso della concessione, sollevando l'Ente concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio condizioni normative e contrattuali conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'ente concedente si riserva il diritto di chiedere nel corso della concessione la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di efficacia della concessione. Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico del concessionario che ne dovrà tener conto nella determinazione dell'offerta. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Parco, assumendosene la relativa alea.

Art. 17– Penalità.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante (Ente Concedente) contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da € 100,00 a € 3.000,00 secondo la gravità dell'inadempienza e sulla base di quanto descritto in seguito.

Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Parco provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Qualora il concessionario avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la stazione appaltante (Ente Concedente) potrà disporre la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

A fronte delle seguenti inadempienze sono applicate le sanzioni a fianco riportate:

- a) ritardato versamento mensile degli introiti, nella prima settimana: € 100,00 giornalieri;
- b) ritardato versamento mensile degli introiti, da otto a quindici giorni: € 3.000,00;
- c) ritardato versamento mensile degli introiti, oltre 16 giorni: € 5.000,00;
- d) mancata pulizia delle apparecchiature e degli impianti in gestione: da € 200,00 a € 500,00;
- e) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature: sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- f) impossibilità nel contattare il coordinatore del servizio: € 500,00;
- g) comportamento inadeguato del personale: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- h) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- i) mancata presentazione nei termini stabiliti delle statistiche o dei dati richiesti dal Parco: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- j) mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- k) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario concordato: da € 500,00 a € 1.000,00;
- l) mancata consegna, al termine del contratto, delle apparecchiature e degli impianti in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti: riduzione della cauzione per l'importo corrispondente al costo sostenuto dal Parco, o dal per le nuove apparecchiature e/o impianti e per la loro installazione;
- m) mancata collaborazione nella fase di subentro dell'eventuale nuovo gestore al termine del contratto: € 2.000,00;

Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:

- 1. reiterati ritardi nel versamento degli introiti;
- 2. mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- 3. totale o parziale non attuazione di quanto richiesto in sede di gara;
- 4. accumulo di tre sanzioni previste nel presente atto, nell'arco di sei mesi ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- 5. violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
- 6. perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Parco procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

Resta impregiudicata la facoltà del Parco di richiedere indennizzi anche maggiori delle somme sopra indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà del Parco risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tale evenienza il Parco ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva. Nel caso in cui il concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Parco incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa.

Il ritardo nel versamento degli introiti mensili al Parco comporta, oltre alle sanzioni sopra descritte, il pagamento degli interessi di mora.

Il Concessionario risponde altresì, per i danni procurati dall'esercizio degli impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine accenderà a suo carico, le polizze assicurative previste dal presente capitolato e dal disciplinare

Le polizze, debitamente quietanzate dalla compagnia di assicurazione, dovranno essere presentate dal concessionario al Parco prima della stipula del contratto.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa e revoca della concessione.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Parco competere anche a titolo di risarcimento danni, il Parco applicherà nei confronti della ditta affidataria la clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 Codice Civile, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) fallimento della ditta affidataria o suoi aventi causa;
- 2) rilevata e contestata applicazione di tariffe o disposizioni difformi da quelle convenute;
- 3) disattivazione totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta o chiusura totale o parziale delle aree a parcheggio senza giustificato motivo;
- 4) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, verticale e dei parcometri nelle aree a pagamento;
- 5) violazione della disposizione del divieto di cessione della concessione o sub-concessione di cui al precedente Art. 15;
- 6) mancato pagamento del canone di concessione, di eventuali sanzioni o penalità;
- 7) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- 8) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta.

La concessione potrà essere altresì revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art. 19 – Risoluzione contrattuale e recesso.

Il Parco si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento del concessionario dei servizi al verificarsi di uno dei seguenti fatti giuridici:

- 1) cessione del contratto;
- 2) sub -concessione totale o parziale del servizio non espressamente autorizzata dal Parco;
- 3) sub-appalto dei servizi oggetto della concessione non espressamente autorizzati dal Parco;
- 4) qualora il concessionario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti in materia;
- 5) sospensione dei servizi per colpa del concessionario o allo stesso riferita (purché debitamente comprovata e documentata);
- 6) mancato versamento degli importi delle tariffe riscosse;
- 7) mancato o non conforme adempimento degli obblighi scaturenti dal servizio;
- 8) mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
- 9) tre inadempimenti contrattuali;
- 10) interruzione dei servizi;
- 11) abbandono dei servizi;
- 12) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita nel contratto;
- 13) nel caso in cui sia stata escussa la polizza fidejussoria, in tutto o in parte, e il concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 (TRENTA) giorni;
- 14) nel caso sia stato assegnato un termine dal Parco al concessionario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- 15) in caso di frode, di grave negligenza, di inosservanza degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- 16) nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale;
- 17) in caso di cessione di azienda, cessazione di attività, amministrazione controllata, fallimento, stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni del concessionario del servizio.

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del concessionario, delle deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale previsto dai documenti di gara.

La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità dell'infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.

Nel caso di risoluzione per inadempimento l'Ente Concedente procederà ad introitare la garanzia fidejussoria prevista, fatto sempre salvo l'eventuale risarcimento del maggiore danno sopportato.

L'ente concedente può, altresì, dichiarare risolta la concessione o recedere dalla stessa, secondo quanto disciplinato dall'art. 190 del codice.

Art. 20 – Subentro

Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Art. 21 – Revisione del contratto di concessione.

1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

Art. 22 – Attivazione del servizio.

Il concessionario dovrà attivare il servizio entro il termine massimo di 30 (TRENTA) giorni dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto di concessione.

Il Concessionario dei servizi, ad ogni effetto di legge, si obbliga a comunicare il nominativo di un responsabile delegato, cui l'Ente Concedente potrà fare riferimento per ogni evenienza, munito di recapito telefonico e di fax, che dovrà essere reperibile tutti i giorni 24 ore su 24.

Il Parco si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

La concessione può essere modificata nei casi e con le modalità indicate nell'art. 189 del Codice.

Art. 23 – Cessazione anticipata della gestione dei servizi.

Il Concessionario dei servizi, in caso di anticipata cessazione della gestione dei servizi, dovrà informare il Parco con un preavviso di almeno 30 (TRENTA) giorni. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'applicazione di una sanzione di Euro 500,00 (CINQUECENTO) per ogni giorno di mancato preavviso rispetto ai 30 giorni previsti.

Qualora venga applicata tale sanzione, il Concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 15 (QUINDICI) giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il Concessionario non provveda al pagamento della sanzione comminata, il Parco potrà escutere la cauzione di cui all'art.16 per una somma corrispondente.

In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

Art. 24 – Interruzione del Servizio.

I servizi oggetto dell'affidamento in gestione al Concessionario sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, eccettuati i casi di forza maggiore. In tal caso il Parco potrà sostituirsi al Concessionario nella gestione dei servizi, fatta salva in ogni caso, sia l'applicazione delle penalità previste, sia l'addebito in danno dell'inadempiente.

Art. 25 – Decorrenza effetti obbligatori.

L'aggiudicatario della gestione dei servizi rimane vincolato verso il Parco sin dal momento della proposta di aggiudicazione provvisoria e per un periodo di giorni 180 dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. Qualora non sia intervenuto in tale periodo nessun atto di assegnazione definitiva, l'aggiudicatario avrà la facoltà di svincolarsi dal proprio impegno senza diritto a compensi o indennità di alcun genere.

Il Parco rimane vincolato verso l'aggiudicatario solo dopo la Determinazione di aggiudicazione definitiva.

Il Concessionario deve procedere con le operazioni necessarie a dare il via alla gestione dei servizi, solo dopo aver ricevuto apposito verbale per l'esecuzione del servizio o dopo la firma del contratto, pertanto eventuali richieste di indennità, compensi o risarcimenti, saranno considerati nulli.

Art. 26 – Spese contrattuali.

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario dei servizi.

Le spese per i diritti di rogito calcolate in via presuntiva saranno soggette a conguaglio a consuntivo e sono a carico del concessionario che si impegna a versare l'eventuale saldo non appena comunicato l'importo da parte del Parco. Ogni modifica del presente Capitolato deve risultare da atto scritto.

Art. 27 – Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari normativa antimafia.

Il concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il Concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (Ente Concedente) e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente — della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto. L'ente concedente verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia

Art. 28 – Definizione delle controversie.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Marsala, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al

rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso.

Art. 29 – Avvertenze.

Resta inteso che:

1) la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando e Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, con rinuncia ad ogni eccezione.

2) Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo.

3) Il Parco si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare la concessione in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base della valutazione delle offerte economiche presentate, che nessuna delle stesse sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da parte delle imprese concorrenti.

Art. 30 – Privacy.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, come adeguato dal Dlgs. 101/2018, il concessionario dei servizi è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Art. 31 – Rinvio a disposizioni di legge.

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il Concessionario dei servizi ha l'obbligo di rispettare integralmente tutta la normativa vigente e tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara (Bando e Disciplinare di gara - Capitolato Speciale e loro allegati), nel contratto per la gestione dei servizi, nonché a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

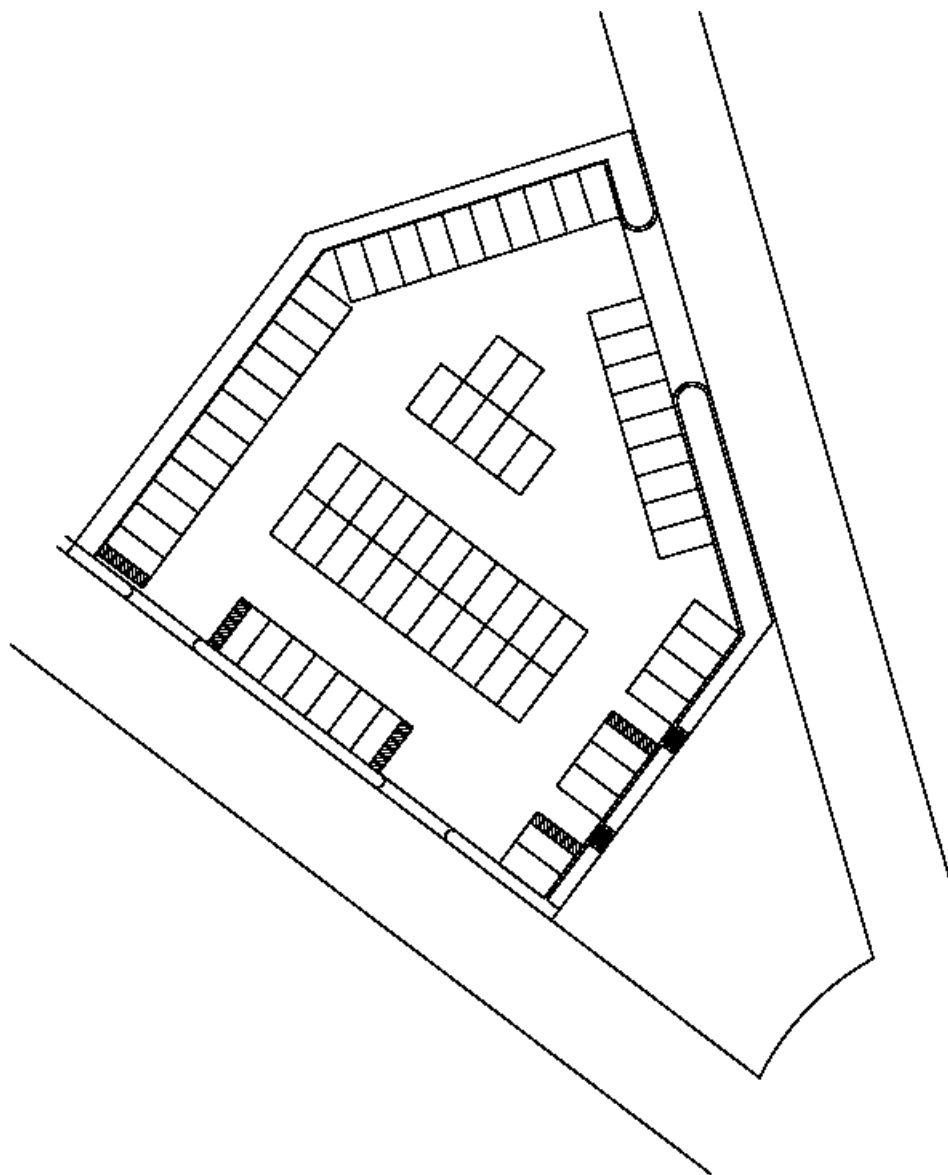
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, per la gestione dei servizi, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Art. 32 –Responsabile unico di progetto

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Anna Occhipinti, Direttore del Parco Archeologico Lilibeo - Marsala – lungomare Boeo n. 30 – 91025 Marsala – Tel. – Fax 0923952535

ALLEGATI

ELABORATI GRAFICI PLANIMETRICI

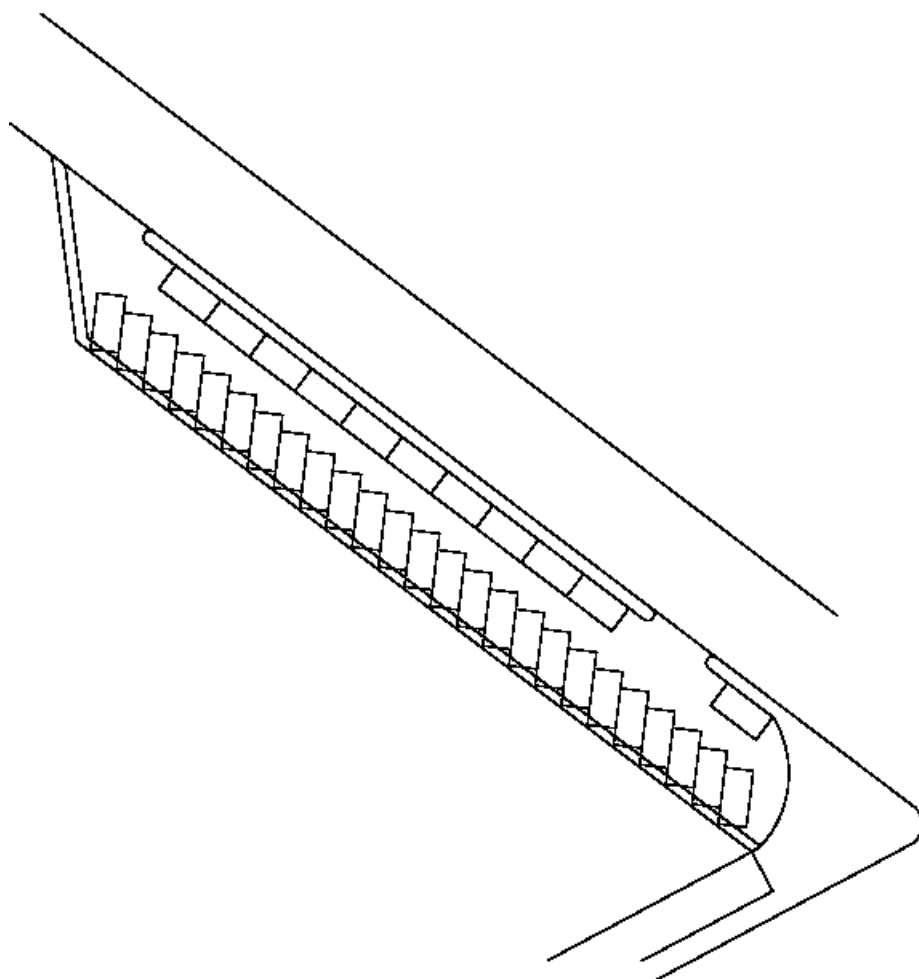


PLANIMETRIA PARCHEGGIO di Viale Isonzo angolo Piazza della Vittoria – Marsala

Numero 76 stalli auto + 10 stalli motocicli

**PLANIMENTRIA PARCHEGGIO di Viale Isonzo angolo Lungomare Mediterraneo –
Marsala**

Numero 36 stalli auto



II RUP

Arch. Anna Occhipinti

Anna Occhipinti